

**TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE**

Il giudice scioglie la riserva all'esito dell'invito rivolto alle parti di precisare le conclusioni sulla eccezione di incompetenza territoriale;

rilevato che l'attrice ha adito questo Tribunale chiedendo: *"1) accertare e dichiarare che il tasso di mora contrattualmente previsto (8,677%) è superiore al tasso soglia usura del IV trimestre 2007, riferito alla data di sottoscrizione del contratto di mutuo in esame (13.11.2007), pari al 8,565%; 2) per l'effetto, considerata la convenzione in contratto di un tasso di mora ultrasoglia, accertare e dichiarare il diritto dell'attrice mutuataria a vedersi restituiti tutti gli interessi versati, sia corrispettivi, che moratori, e le spese sostenute, nonché a proseguire il rapporto in essere, riveniente dal contratto di mutuo, versando la sola sorta capitale del piano di ammortamento, stante la gratuità dello stesso; 3) accertare e dichiarare la forte sproporzione tra gli interessi e i vantaggi richiesti ed ottenuti dalla Banca, a fronte di quanto concesso alla mutuataria e che la Banca ha ottenuto tali vantaggi, approfittando dello stato di difficoltà economico-finanziaria della Società, adottando un comportamento tale da alterare il rapporto sinallagmatico tra le parti, con conseguente nullità del contratto di mutuo e diritto della Società attrice a vedersi risarcire tutti i danni patiti e patiendi, così come saranno dimostrati in corso di causa"*;

rilevato che la convenuta BANCA in via preliminare ha, tra l'altro, eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito a favore del Tribunale di Milano in forza della clausola n. 19 del contratto di mutuo fondiario del 13 novembre 2007, riportato anche nel documento di sintesi, statuente: *"Le parti espressamente convengono che per le eventuali controversie derivanti dal presente contratto sarà competente il foro di Milano in via esclusiva, salva la facoltà della Banca di adire ogni altro foro competente"*; considerato che la Società ha controdedotto, all'eccezione di incompetenza territoriale, assumendo che: - la clausola contrattuale non potrebbe ritenersi operante in quanto mancherebbe in essa la espressa volontà delle parti di attribuire carattere di esclusività al foro convenzionale, per cui avrebbe quale unico effetto quello di individuare un "ulteriore" foro rispetto a quello presso cui è possibile incardinare l'azione (Cassazione Civile, Sentenza n° 2214/2001); - in base a quanto statuito dall'art. 29 c.p.c., inoltre, la deroga alla competenza territoriale legale potrebbe operare solo per affari determinati e, dunque, non potrebbe essere stabilito un foro convenzionale, esclusivo, che faccia generico riferimento a tutti i possibili rapporti giuridici tra due o più soggetti; - la unilaterale facoltà attribuita alla Banca di "... di adire ogni altro Foro competente", farebbe venir meno il carattere di esclusività della clausola, facendone emergere il puro scopo vessatorio ad esclusivo vantaggio della Banca;

ritenuto che la clausola in esame appare conforme all'art. 29 co 1 c.p.c. secondo cui *"la deroga alla competenza territoriale deve riferirsi ad uno o più affari determinati"*, essendo riferita alle eventuali controversie derivanti dal presente contratto" quindi, e contrariamente quanto sostenuto da parte attrice, il contenuto della deroga è rispondente alla norma in quanto riferita a tutte le cause che possono derivare dal contratto di mutuo sottoscritto dalla parti;

considerato che la pattuizione è altresì rispondente al comma 2 della citata norma poiché, con essa, le parti *"espressamente convengono"*, per le controversie riferite al contratto, la competenza *"in via esclusiva"* del foro di Milano, quindi, e contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, la designazione del foro di Milano come competente in via esclusiva risulta da una espressa e chiara manifestazione di volontà delle parti e non è tratta, in via interpretativa, da argomentazioni logiche o da elementi presuntivi;

Ordinanza, Tribunale di Torre Annunziata, Giudice Valentina Vitulano, n. 4710 del 22 agosto 2019

ritenuto che la circostanza che la clausola derogativa della competenza territoriale ex art. 28 e 29 c.p.c., sia stata convenuta nell'interesse di una delle parti, non fa venir meno il carattere di esclusività della relativa pattuizione, che, una volta legittimazione posta in essere, deve produrre i suoi effetti (cass. 83/4017) e, in tal caso, la previsione della competenza al giudice indicato nella pattuizione, vincola la parte non favorita (cass. 08/9314; Cassazione civile sez. VI, 21/07/2016, n.15103);

considerato che la giurisprudenza prevalente ha più volte affermato che *"la parte che propone l'eccezione d'incompetenza per territorio del giudice adito invocando l'operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è tenuta a contestare anche tutti i fori alternativamente previsti in materia di obbligazioni contrattuali"* in astratto concorrenti perché la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge (Tribunale Torino sez. VIII, 09/01/2018, n.24; Cassazione civile sez. VI, 09/06/2017, n.14540);

ritenuto alla luce dei principi sopra enunciati che deve essere dichiarata l'incompetenza per territorio del Giudice adito e le parti devono essere rimesse dinanzi al Tribunale di Milano territorialmente competente, con termine di tre mesi per la riassunzione decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, evidenziato che, le spese di lite (che vanno liquidate anche nel caso di pronuncia con ordinanza sull'incompetenza), seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

- dichiara la propria incompetenza per territorio per essere competente il Tribunale di Milano;
- ai sensi dell'art. 50 c.p.c., fissa termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione innanzi al Giudice dichiarato competente;
- condanna parte attrice a rifondere in favore della convenuta le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge;
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

Si comunichi

Torre Annunziata, 19 luglio 2019

Il giudice
dott. ssa Valentina Vitulano

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*